

REGIO DECRETO-LEGGE 29 aprile 1915 n .573, che riguarda le norme tecniche ed igieniche
da osservarsi per i lavori edilizi nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915.

(pubblicato nella gazzetta ufficiale n.117 del 11 maggio 1915)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 9 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1 aprile 1915, n. 476;

Viste le proposte del comitato speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici, incaricato di studiare le norme tecniche ed igieniche da rendere obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'Interno, di concerto coi nostri ministri, segretari di Stato pei Lavori Pubblici e per la Grazia e Giustizia e per i Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei comuni sottoindicati, colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915, sono obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati le qui unite norme tecniche ed igieniche con le sanzioni, azioni e procedimenti in esse stabiliti, vistate, d'ordine nostro, dai ministri proponenti.

Provincia di Aquila:

Acciano - Ajelli - Alfedena - Amatrice - Antrodoto - Anversa - Aquila - Arischia1 - Avezzano - Bagno2 - Balsorano - Barete - Barisciano - Barrea - Bisegna - Borbona - Borgocollefegato3 - Borgo Velino - Bugnara - Bussi sul Tirino - Cagnano Amiterno - Camarda4 - Campo di

Giove - Canistro - Cansano - Cantalice - Capestrano - Capistrello - Caporciano - Cappadocia - Carapelle Calvisio - Carsoli - Castel di Sangro - Castel del Monte - Castel di Ieri - Castellafiume - Castel Sant'Angelo - Castelvechio Calvisio - Castelvechio Subequo - Celano - Cerchio - Cittaducale - Cittareale - Civita d'Antino - Civitella Alfedena - Civitella Roveto - Cocullo - Collarmele - Collelongo - Collepietro - Fagnano Alto - Fiamignano - Fontecchio - Fossa - Gagliano Aterno - Gioia de' Marsi - Goriano Sicoli - Introdacqua - Lecce nei Marsi - Leonessa - Lucoli - Luco nei Marsi - Lugnano di Villa Troiana⁵ - Magliano dei Marsi - Massa d'Albe - Micigliano - Molina Aterno - Morino - Navelli - Ocre - Ofena - Opi - Oricola - Ortona de' Marsi - Ortucchio - Ovindoli - Pacentro - Paganica⁶ - Pentima⁷ - Pereto - Pescasseroli - Pescina - Pescorocchiano - Petrella Salto - Pettorano sul Gizio - Pizzoli - Poggio Picenze - Popoli - Posta - Prata d'Ansidonia - Pratola Peligna - Preturo⁸ - Prezza - Raiano - Roccacasale - Rocca di Botte - Rocca di Cambio - Rocca di Mezzo - Rocca Pia - Roio Piano⁹ - San Demetrio nei Vestini - Sante Marie - Sant'Esusiano Forconese - San Pio delle Camere - Santo Stefano di Sessanio - San Vincenzo Valleroveto - Sassa¹⁰ - Scanno - Scontrone - Scoppito - Scurcola Marsicana - Secinaro - Sulmona - Tagliacozzo - Tione - Tornimparte - Trasacco - Villalago - Villa Santa Lucia degli Abruzzi - Villa Sant' Angelo - Villa Vallelonga - Villetta Barrea - Vittorito.

Provincia di Ascoli:

Monte Vidon Combatte (per la frazione Collina).

Provincia di Campobasso:

Acquaviva d'Isernia - Castellone al Volturno¹¹ - Cerro al Volturno - Colli al Volturno - Filignano - Forlì del Sannio - Isernia - Roccasicura - San Pietro Avellana - San Vincenzo al Volturno¹² - Venafro.

Provincia di Caserta:

Acquafondata - Alvito - Aquino - Arce - Arpino - Atina - Belmonte Castello - Brocco¹³ - Campoli Appennino - Casalattico - Casalvieri - Cassino - Castelliri - Castrocielo - Cervaro - Colle San Magno - Conca della Campania - Fontana Liri - Fondi - Fontechiari - Isola del Liri - Mignano¹⁴ - Pescosolido - Picinisco - Piedimonte di San Germano - Pignataro d'Interamna - Pontecorvo - Rocca d'Arce - Roccamonfina - Roccasecca - San Biagio di Saracinesco - San Donato Val di Comina - San Giorgio al Liri - San Giovanni Incarico - Sant'Ambrogio Sul Garigliano - Sant'Elia Fiumerapido - Santo Padre - San Vittore nel Lazio - Settefrati - Sora - Terelle - Vallefredda¹⁵ - Vallerotonda (capoluogo e frazione Valvori) - Vicalvi (centro e frazione Posta Fibreno) - Villa Latina - Villa Santa Lucia - Viticuso.

Provincia di Chieti:

Abbateggio - Bolognano - Caramanico - Civitella Messer Raimondo - Lettomanoppello - Manoppello - Musellaro¹⁶ - Roccacaramanico - Roccamontepiano - Roccamorice - Salle - San Valentino in Abruzzo Citeriore - Serramonacesca - Taranta Peligna - Tocco da Casauria.

Provincia di Perugia:

Ascrea - Aspra¹⁷ - Belmonte in Sabina - Cantalupo in Sabina - Casaprota (centro e frazione Collelungo) - Castel di Tora - Castelnuovo di Farfa - Collegiove - Concerviano (centro e

frazione Pratojanni) - Fara in Sabina - (per la frazione Corese Terra) - Forano - Frasso Sabino - Longone Sabino - Marcellini - Montebuono - Monteleone Sabino - Paganico - Petescia18 - Poggio Moiano - Poggio Nativo - Poggio San Lorenzo - Pozzaglia (per la frazione Montorio) - Roccantica - Rocca Sinibalda - Scandriglia - Selci - Tarano - Toffia (per la frazione Monte Santa Maria) - Torri in Sabina - Torricella in Sabina - Varco Sabino (centro e frazione Roccavittiana).

Provincia di Roma:

Acuto - Alatri - Anticoli Corrado - Arnara - Boville Ernica - Canterano - Carpineto Romano - Casape - Castelnuovo di Porto - Cave - Ceprano - Cineto Romano - Collepardo - Faleria - Ferentino - Fiano Romano - Filacciano - Filettino - Fiuggi - Frosinone - Fumone - Genazzano - Gerano - Giuliano di Roma - Ienne - Marano Equo - Mentana - Monte Flavio - Montelanico - Monte Libretti - Monterotondo - Monte San Giovanni Campano - Morlupo - Morolo - Nazzano - Nepi - Palestrina - Palombara Sabina - Patrica - Piglio - Pofi - Poli - Ponzano Romano - Rocca Canterano - Ripi - Sambuci - Serrone - Sgurgola - Strangolagalli - Subiaco - Torre Cajetani - Torrice - Trevi nel Lazio - Trivigliano - Torrita Tiberina - Vallepietra - Veroli - Vico nel Lazio - Vicovaro - Villa Santo Stefano - Zagarolo.

Provincia di Teramo:

Alanno - Castelli - Castiglione a Casauria - Catignano - Civitaquana - Civitella Casanova - Collecervino - Corvara - Cugnoli - Penna Sant' Andrea - Pescosansonesco - Pietranico - Torre dei Passeri - Tossicia - Vicoli.

Art. 2.

Spetta al comitato speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui agli articoli 173 e seguenti del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, di dar parere, in seguito a richiesta del ministro dei lavori pubblici, su tutte le questioni di edilizia sismica e su quelle relative alla interpretazione ed all'uniforme osservanza delle norme indicate nel precedente articolo.

Lo stesso comitato può essere incaricato dal ministro dei lavori pubblici di fare direttamente studi e formulare proposte per la risoluzione dei problemi attinenti alla tecnica costruttiva nei comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto nello stesso giorno della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale e sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1915

VITTORIO EMANUELE

Salandra - Ciuffelli - Orlando.

*Luogo del Sigillo. v. il Guardasigilli: ORLANDO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 maggio 1915.
Reg. 115. Atti del Governo a f. 88. A. RUGGERI.*

REGIO DECRETO-LEGGE 29 aprile 1915,

ALLEGATO

Schema di norme tecniche ed igieniche obbligatorie.

		Artt.
TITOLO I	Nuove costruzioni	1 - 26
TITOLO II	Ricostruzioni	26 - 29
TITOLO III	Riparazioni	30 - 38
TITOLO IV	Norme igieniche	39 - 40
TITOLO V	Sanzioni, azioni, procedimenti	41 - 54
TITOLO VI	Disposizioni transitorie	55 - 57

TITOLO I.

Nuove costruzioni.

Art. 1.

È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi, su terreni paludosi, franosi, su falde detritiche o su terreni comunque atti a scoscendere, sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa o sopra un suolo a forte pendio, salvo quando si tratti di roccia viva e compatta; nel quale ultimo caso è indispensabile preparare all'edificio uno od anche più piani orizzontali d'appoggio eseguendo gli scavi necessari.

Qualora le circostanze locali lo esigano, si può ricorrere a terrazzamenti osservando le norme di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

l'altezza dei nuovi edifici rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda e il suolo circostante, in vicinanza immediata dell'edificio stesso, non può di regola superare nei terreni in piano i 10 metri.

In quelli in pendio l'altezza massima può raggiungere gli 11 metri, purchè la media generale delle altezze delle fronti verso strada non superi i 10 metri.

I nuovi edifici, siano inferiormente cantinati o no, debbono essere costruiti a non più di due piani, dei quali quello terreno deve avere il pavimento a livello del suolo, oppure sopraelevato sul medesimo non più di un metro e mezzo nei terreni in piano, e due metri e venti centimetri su quelli in pendio. In questo ultimo caso però la sopraelevazione media di tutte le fronti non potrà superare un metro e mezzo.

L'altezza dei piani misurata tra pavimento e pavimento, oppure tra il pavimento e la linea di gronda, non può di regola superare i m. 5, salvo il caso dei terreni in pendio nei quali l'altezza dei piani terreni può raggiungere i m. 6. Si considera come cantinato anche quella parte degli edifici che resta interrata da tre lati, purchè nel lato scoperto non abbia altezza superiore a m. 3,50 e non prospetti sulla pubblica via o sullo spazio di isolamento.

Art. 3.

Per edifici isolati, che abbiano all'intorno un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta dall'art. 23 comma d, possono essere ammessi in seguito a parere favorevole del comitato speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici, per tutta o parte degli edifici stessi, numero di piani ed altezze, sia dell'intero edificio che dei singoli piani, maggiori di quelle stabilite al precedente articolo, quando siano giustificate da ragioni di pubblica utilità, di servizio pubblico, di culto, di interesse artistico o di esercizio industriale.

Tali edifici non possono però mai essere destinati ad uso di alberghi, convitti, dormitori, ospedali, caserme, distretti, carceri e nemmeno ad abitazione, salvo che per il personale necessario alla loro custodia e vigilanza. La loro altezza non può superare i m. 16, a meno che l'altezza maggiore non sia richiesta dallo scopo speciale al quale l'edificio è destinato. La disponibilità dell'occorrente area libera d'isolamento deve essere dimostrata all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, di cui al primo comma del presente articolo. L'autorizzazione di cui sopra, per i lavori di riparazione contemplati dal titolo III delle presenti norme, può essere concessa dal prefetto su parere favorevole dell'ufficio del genio civile.

Art. 4.

Nel caso di terrazzamenti, l'altezza dei nuovi edifici, agli effetti dei precedenti art. 2 e 3, si può misurare dal livello del terreno artificialmente creato col terrazzamento, nell'immediata vicinanza dell'edificio stesso, alle seguenti condizioni:

- 1 - che in corrispondenza di ogni edificio non vi sia che un solo terrazzamento e che il terreno artificialmente creato sia orizzontale o al più presenti la pendenza strettamente necessaria per lo scolo delle acque;
- 2 - che il suo livello non presenti in nessun punto una prevalenza superiore a m. 3,50 sul suolo naturale;
- 3 - che la zona del piano di terrazzamento fronteggiante ciascun edificio non abbia in alcuna sua parte larghezza minore della corrispondente altezza del terrazzamento stesso;
- 4 - che agli effetti della larghezza delle strade circostanti e degli spazi d'isolamento, l'altezza dell'edificio fronteggiante il terrazzamento sia misurata dal suolo naturale preesistente, in immediata prossimità dell'edificio stesso;

- 5 - che il pavimento dell'eventuale cantinato non sia profondo più di 2 metri sotto il piano del terreno artificialmente creato;
- 6 - che il piano della risega di fondazione non sia a livello inferiore del piano artificialmente creato;
- 7 - che l'ossatura dell'edificio parta dalle fondazioni.

Art. 5.

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio, ovvero essere convenientemente incassate nel terreno perfettamente sodo. In caso diverso si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere una buona fondazione. Nel caso di edifici intelaiati o baraccati le costole montanti o i ritti dell'armatura debbono essere infitti a perfetto incastro nella roccia od in una platea generale armata, o essere collegati ad un robusto telaio in base formato con membrature rigide. Per gli edifici di muratura ordinaria le fondazioni debbono essere costituite da muri continui concatenati fra loro e non essere mai appoggiate su terreni di riporto, salvo il caso di platea generale. La pressione statica unitaria su terreno non roccioso, non deve superare i 2 kg. per cmq.

Art. 6.

I lavori di costruzione dei fabbricati debbono eseguirsi secondo le migliori regole d'arte con buoni materiali e con accurata mano d'opera. È vietata la muratura a sacco e quella con ciottoli, se non convenientemente spaccati e posti in opera con struttura listata e con buona malta di non lenta presa. È pure vietato l'impiego della ghisa e di qualunque materiale fragile per travi, per colonne, e in genere per parti essenziali dell'organismo resistente degli edifici.

Art. 7.

Al disopra del piano di gronda non si possono eseguire opere murarie di alcuna specie, non esclusi i fumaioli, salvo i muri di timpano intelaiati o baraccati, eseguiti con materiale di riempimento assai leggero, nè vi possono trovar luogo ambienti abitabili o magazzini. I parapetti dei terrazzi, superiori al piano di gronda e gli attici debbono essere di legno, di ferro o di cemento armato; i fumaioli di lamiera di ferro o di cemento armato. Gli uni e gli altri debbono avere un'altezza non superiore ad un metro. Sono anche permessi gli abbaini e le gabbie per le scale di accesso ai terrazzi o ai tetti per l'altezza strettamente necessaria. Nelle case, col solo piano terreno, se armate robustamente con ossatura completa, come all'articolo seguente, il sottotetto può per eccezione adibirsi ad uso magazzino o granaio.

Art. 8.

Gli edifici debbono essere costruiti con muratura armata o con muratura animata, o con sistemi tali da comprendere un'ossatura di ferro, o di muratura armata, o di muratura animata, capace di resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione, trazione e taglio.

È ammessa l'ossatura di membrature di legno, purchè bene stagionato, per le case col solo pianterreno.

Le ossature devono formare un'armatura completa di per sè stante dalle fondamenta al tetto, saldamente collegata con le strutture orizzontali portanti (solai, terrazzi, tetti), e che sia od immersa nel materiale formante parete o lo contenga nelle sue riquadrature, oppure lo racchiuda nelle sue maglie e sia con esso saldamente collegata.

Gli edifici debbono avere il loro centro di gravità più basso che sia possibile.

Salvo il caso in cui i proprietari di edifici continui si accordino per fabbricarli contemporaneamente e con lo stesso sistema, ciascuno di questi dovrà essere indipendente, ma aderente e formare un organismo di per sè stante.

Art. 9.

Negli edifici col solo piano terreno, anche se cantinato, è ammessa la muratura ordinaria purchè:

- a) la costruzione sia fatta con buona malta di non lenta presa;
- b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite omogeneamente con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane, e superfici scabre, oppure a struttura listata, fatta con pietra spezzata e interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di cemento armato, distanti non più di cm. 60 fra loro;
- c) i muri perimetrali e maestri abbiano una grossezza non minore di 1/10 dell'altezza ed in ogni caso non mai minore di 50 cm. per le murature ordinarie e di 40 cm. per le murature di mattoni o con blocchetti di cemento, e siano immorsati coi muri trasversali distanti non più di 5 metri. Nel caso di intervalli maggiori i muri predetti debbono essere muniti di lesene di rinforzo ripartite a distanza non superiore a m. 5, di aggetto uguale almeno alla metà della grossezza del muro stesso e di larghezza uguale a tale grossezza;
- d) i muri trasversali abbiano lo spessore non mai inferiore ad 1/15 dell'altezza;
- e) la costruzione sia consolidata al piano del pavimento (quando questo non riposi direttamente sulla roccia) da collegamenti rigidi, e alla sommità dei muri maestri, tanto perimetrali, quanto trasversali, da telai di ferro o di legno, rinforzati da squadre di ferro negli angoli o da telai di cemento armato convenientemente ancorati nei muri.

Quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di 15 cm. almeno.

Art. 10.

La muratura ordinaria è altresì ammessa per gli edifici a due piani non più alti di 7 metri alle seguenti condizioni:

- a) la muratura sia omogenea e fatta con mattoni o con blocchi di pietra naturale od artificiale, a superficie scabra, di forma parallelepipedica rettangola, cementati con buona malta di non lenta presa;
- b) i muri abbiano al piano terreno una grossezza non mai minore di 1/10 dell'altezza dell'edificio e soddisfino, nel resto, alle condizioni di cui al comma c dell'articolo precedente;
- c) l'edificio sia consolidato al piano di ciascun pavimento ed alla sommità dei muri, come è prescritto al comma e dell'articolo precedente. Quando i collegamenti orizzontali, di cui al precedente comma siano riuniti con altri legamenti verticali, in corrispondenza allo incrocio dei muri o in corrispondenza delle lesene di rinforzo, l'altezza del fabbricato può raggiungere gli 8 metri. Tanto nel caso dell'altezza di 7 metri, quanto in quella degli 8 metri i muri del piano superiore possono avere una minore grossezza fino a costituire una risega di 20 cm. al massimo.

Art. 11.

Le costruzioni di legno che non abbiano carattere provvisorio, sono ammesse soltanto per edifici la cui altezza risponda alle prescrizioni dell'art. 23 lettera b per il lato prospiciente la strada e che abbiano sugli altri lati uno spazio di isolamento di larghezza pari alla loro altezza ed in ogni caso non mai inferiore a 5 m. Esse debbono avere sempre uno zoccolo di muratura.

Art. 12.

È vietato al disopra del suolo l'uso delle volte di muratura e delle volte di qualsiasi genere anche fra travi di ferro.
Sono ammesse le volte del cantinato, purchè con saetta non minore del terzo della corda; siano impostate non al disopra del suolo e munite di tiranti per elidere le spinte.

Art. 13.

Le strutture portanti dei piani superiori devono essere costituite unicamente da solai atti a servire da contravventamento ai muri.
I ferri, che costituiscono i solai, debbono essere saldamente collegati fra loro.
Nel caso di edifici di muratura ordinaria, le travi dei solai in numero di una almeno ogni 3 m. debbono poggiare su tutta la grossezza dei muri, ed essere collegate con il telaio di consolidamento.
Nei corpi di fabbrica multipli le travi dei solai debbono essere in un sol pezzo per tutta la profondità dell'edificio, ed ove ciò non riesca possibile, le varie travi che si corrispondono, da ambiente ad ambiente, debbono essere collegate robustamente fra di loro nei punti di appoggio sopra i muri interni.
Nel caso di edifici intelaiati o baraccati le travi dei solai debbono collegarsi rigidamente coll'ossatura essenziale, costituente l'armatura della fabbrica.

Art. 14.

I soffitti e i rivestimenti dei solai debbono formarsi con materiali leggeri, quali tele, assicelle sottili, cartone, lamierino, lastre sottili, reti metalliche, canne schiacciate e simili, escludendo le strutture ed i rinforzi pesanti, facili a disgregarsi.

Art. 15.

Per riempimento e rivestimento nelle costruzioni intelaiate o baraccate sono ammesse le strutture seguenti:

- a) la muratura armata, animata od ingabbiata, od altrimenti consolidata, specialmente quando costituisce mezzo d'irrigidimento;
- b) le pareti semplici o doppie di lastre naturali od artificiali di reti metalliche intonacate, di tavolati di legno rivestiti, di mattoni vuoti, o di qualunque altro materiale che presenti solidità, leggerezza e sia immune, per quanto è possibile, dall'azione del fuoco e dall'umidità atmosferica;
- c) le strutture murarie indicate al comma b del precedente art. 9 limitatamente al solo piano

terreno.

Per le sole case coloniche è ammesso l'impiego di doppie pareti a listelli di legno o rete metallica con le maglie riempite di materiale leggero od anche intonacate con argilla o altre sostanze non cotte.

Art. 16.

Gli edifici intelaiati di legno e quelli baraccati debbono avere le costole montanti di un sol pezzo, o quanto meno così saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture, da non offrire veruna sezione di indebolimento.

Tutte le unioni delle membrature fra loro debbono essere studiate in modo che non venga indebolita la resistenza delle parti costituenti l'organismo statico.

Art. 17.

È vietato l'uso di scale a sbalzo o di quelle portate da archi e volte di muratura.

Art. 18.

Nelle costruzioni ad assatura intelaiata o baraccata, come al precedente comma art. 8, i vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati di un solido telaio di ferro, di legno, o di cemento armato, prolungando alcune membrature del telaio del vano, fino all'incontro dei montanti e dei correnti dell'ossatura principale.

La lunghezza degli architravi non deve mai riuscire minore di una volta e mezzo la maggiore ampiezza del vano.

Nelle costruzioni murarie semplici, può anche bastare di sovrapporre ai vani di porta e finestra un architrave di legno, di ferro o di cemento armato, esteso a tutta la grossezza del muro con arco di scarico.

Negli edifici di muratura i vani di porte e finestre debbono tenersi a distanza non minore di m. 1,50 dagli spigoli esterni del fabbricato.

Art. 19.

È vietata qualsiasi costruzione in aggetto od a sbalzo, fatta eccezione per i balconi, le cornici ed i protendimenti dei tetti dalla fronte di muri.

I balconi non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di m. 0,60 e debbono essere sostenuti da mensole solidamente connesse con la travatura del solaio o colle costole montanti dall'armatura.

Le mensole e le lastre dei balconi debbono essere costituite da materiali atti a resistere alla flessione e non fragili.

Le cornici non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di m. 0,40 e debbono eseguirsi a struttura leggera e solidale col telaio di rinforzo a coronamento dell'edificio. Nel computo della sporgenza delle cornici non è compreso il canale di gronda, se di lamiera.

Art. 20.

La struttura dei tetti deve escludere nel modo più assoluto qualsiasi spinta orizzontale, da

eliminarsi mediante catene rese solidali col telaio di coronamento alla sommità dei muri. Le incavallature debbono essere collegate trasversalmente fra di loro.

Non sono richieste catene di collegamento nelle costruzioni con muri a timpano, intelaiati come all'art. 8, reggenti tetti, la cui struttura sia costituita dai soli arcarecci, i quali però debbono essere collegati con l'intelaiatura dei timpani uniti longitudinalmente fra di loro, come è prescritto all'art. 13 per travi di solaio. Nei tetti a falde, il materiale di coperta non deve eccedere il peso di kg. 70 per mq. anche se bagnato.

Art. 21.

Ai tetti ordinari si possono sostituire, in tutto o in parte, terrazzi piani a livello della linea di gronda, purchè il materiale di semplice copertura non ecceda il peso di 70 kg per metro quadrato.

Art. 22.

Le condutture di ogni specie, siano esse canne di camini o di caloriferi o tubolature di acquai, di latrine, di acque piovane o potabili, ecc., debbono essere accuratamente isolate dalle membrature dello organismo resistente.

Nelle costruzioni di muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri.

I sostegni per condutture elettriche aeree di qualsiasi specie non debbono mai essere fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti, fatta soltanto eccezione per quelli delle diramazioni nell'interno degli edifici.

Art. 23.

Nei nuovi centri abitati, e negli ampliamenti degli odierni, dipendenti o no gli uni e gli altri da piani regolatori, come pure nell'apertura di nuove strade nell'interno di quelli esistenti sono obbligatorie le seguenti norme:

a) le strade devono essere larghe almeno 10 metri. negli abitati aventi popolazione agglomerata inferiore ai 10. 000 abitanti, il Prefetto, su parere favorevole del genio civile, o le altre autorità superiori da cui debba eventualmente esser approvata la costruzione della nuova strada, possono consentire che tale larghezza minima sia ridotta a m. 8. nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada, la larghezza di questa può essere tenuta anche di m. 6;

b) fermi restando i limiti massimi stabiliti dagli articoli 2, 3 e 10, le nuove case non possono avere, verso la strada sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa;

1 - diminuita di metri 2 quando si tratti di strade che devono avere una larghezza minima uguale a metri 10;

2 - diminuita di m. 1 quando si tratti di strade la cui larghezza minima può essere di m. 8;

3 - aumentata invece di m. 2 quando si tratti di strade lungo le quali non può fabbricarsi che da un sol lato;

c) qualora si vogliano costruire edifici di altezza superiore a quelle stabilite dai predetti comma, essi debbono costruirsi in ritiro, per rispetto all'allineamento stradale, di una misura pari alla metà della maggiore altezza;

d) per gli edifici di altezza superiore ai 10 metri nella parte fronteggiante strade o aree destinate al pubblico passaggio, è prescritta una zona d'isolamento o di rispetto, per una

larghezza non minore della loro altezza, quando le disposizioni precedenti non ne prescrivano una maggiore. Nel computo di tale larghezza si comprende quella della strada, o dell'area destinata al pubblico passaggio.

La larghezza della detta zona, quando l'area frapposta non debba servire a pubblico passaggio, può essere limitata alla metà della massima altezza dell'edificio e su di essa si possono anche costruire fabbricati di altezza non superiore ai 10 metri, purchè non siano mai destinati ad uso di abitazione;

e) tolto il caso previsto al precedente comma, e sempre quando i regolamenti locali non ne esigano una maggiore, la larghezza degli intervalli di isolamento fra i muri frontali di due edifici vicini deve essere almeno di 5 metri purchè l'area frapposta non sia destinata a pubblico passaggio. Qualora detta area sia aperta al pubblico passaggio dovrà essere la sua larghezza uguale a quella prescritta per le strade dal precedente comma a;

f) chi esegue nuove costruzioni può farlo sulla linea di confine. Quando non fabbrichi sul confine, se non lascia la distanza almeno di m. 2,50, il vicino o dovrà tenersi alla prescritta distanza di m. 5 dalla fabbrica predetta, oppure avrà facoltà di fabbricare fin contro la medesima, pagando il valore del suolo che verrebbe a occupare, salvo che il proprietario del suolo stesso preferisca estendere contemporaneamente il suo edificio fino al confine. Agli effetti del presente articolo, sono computate come larghezze libere di strada e come intervalli di isolamento, in rispetto unicamente a ciascuno edificio erigendo, le larghezze delle aree rispettivamente annesse e destinate a giardini, a cortile esterno, o comunque non coperte, anche se cintate e sottratte all'uso pubblico o create con terrazzamento, le quali aree si trovino lungo le fronti del fabbricato.

Sono considerati come ampliamenti di centri abitati anche le nuove costruzioni da elevare nei vecchi centri abitati, dovunque non esistevano precedentemente, sia pure lungo strade esistenti, adiacentemente a fabbricati esistenti.

Art. 24.

Le nuove costruzioni fuori dei centri abitati non possono avere verso la strada, sulla quale prospettano, altezze maggiori della larghezza stradale diminuita di 1 metro, ove la strada sia larga almeno m. 6. Nel caso di minori larghezze stradali o qualora si vogliano costruire edifici di altezza maggiore, si applicano le disposizioni dei comma c e d del presente art. 23. Per le costruzioni non prospicienti strade o zone destinate al pubblico passaggio si applicano le disposizioni dei comma c e f dello stesso articolo 23.

Art. 25.

Sono vietate:

- a) le sopraelevazioni degli edifici esistenti, quando questi abbiano raggiunta e superata l'altezza di 10 metri, o quella minore consentita dalla larghezza della strada prospiciente;
- b) i lavori di ampliamento di edifici, la cui struttura non corrisponde alle prescrizioni delle presenti norme;
- c) le fabbriche di qualsiasi natura che possono ridurre sotto i limiti fissati dall'art. 23 la larghezza libera delle strade e degli intervalli d'isolamento, fatta eccezione dei muri divisorii di altezza non superiore a m. 2,75;
- d) qualunque altra opera che non sia ammessa dalle presenti norme, oppure che possa gravare o rendere permanenti le condizioni di fatto contrarie alle medesime.

Art. 26.

Nei calcoli di stabilità e di resistenza degli edifici da costruire nei comuni colpiti dal terremoto si debbono considerare;

1 - le azioni statiche dovute al peso proprio e al sopraccarico quando ha carattere fisso o di lunga permanenza, aumentate del 50 % che si suppone rappresenti l'effetto delle vibrazioni sussultorie;

2 - le azioni dinamiche dovute al moto sismico ondulatorio, rappresentandolo con accelerazioni, applicate orizzontalmente alle masse del fabbricato nelle due direzioni (lunghezza e larghezza) ed agenti in entrambi i sensi di ogni direzione.

I rapporti fra le forze orizzontali da introdurre convenzionalmente nei calcoli ed i corrispondenti pesi debbono essere uguali a:

un ottavo per il piano terreno degli edifici che al piano di gronda non siano più alti di m. 10;

un sesto per il piano superiore di detti edifici e per quelli di altezza maggiore.

TITOLO II.

Ricostruzioni.

Art. 27.

Le ricostruzioni totali o parziali, sul sito anteriormente occupato dagli edifici che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti od abbattuti, debbono eseguirsi con tutte le norme del precedente titolo salvo le tolleranze di cui agli articoli seguenti.

Art. 28.

tolto il caso dell'esistenza del piano regolatore o di regolamenti edilizi che dispongano altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente art. 27 possono farsi anche lungo i cigli di strade che abbiano larghezza minore di quelle prescritte al precedente art. 23 purchè non inferiori a m. 4.

Tali edifici debbono avere un'altezza non superiore alla larghezza della strada sulla quale prospettano ed in ogni caso non superiore a m. 10, con un numero di piani non maggiore di due.

Ove la larghezza della strada sia inferiore a m. 4, l'edificio deve ricostruirsi in ritiro di quanto è necessario per ottenere la larghezza stessa.

Art. 29.

Nelle ricostruzioni è concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti, quando esse non presentino lesioni o deficienze, nel qual caso debbono essere ridotte alle condizioni stabilite dall'articolo 5.

TITOLO III.

Riparazioni.

Art. 30.

Le riparazioni organiche, intese cioè a modificare o consolidare le strutture resistenti degli edifici o di qualche loro parte essenziale, debbono corrispondere, per quanto è praticamente possibile, alle norme di cui ai titoli precedenti, tenuto presente quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 31.

Le volte esistenti negli edifizii da riparare sono tollerate a condizione espressa che non siano lesionate, o non siano impostate sui muri lesionati o strapiombati, e purchè sia provveduto ad eliminare le spinte con l'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti. In ogni caso però dovranno sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifici a più piani.

Art. 32.

Nelle riparazioni degli edifici danneggiati saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nel titolo i e specialmente si debbono:

- 1 - sostituire le scale in muratura e a sbalzo con scale di legno, di ferro o di cemento armato o sopra intelaiature, salvo il caso in cui i gradini poggiano su due muri;
- 2 - rendere i tetti non spingenti con l'apposizione di opportune catene;
- 3 - ridurre gli aggetti, le cornici, i balconi e le strutture sovrastanti ai piani di gronda in conformità degli art. 7 e 19 e disporre le condotte e le canne di scarico di qualsiasi specie in modo da non intaccare le murature, anzi da permetterne l'integrazione, ove l'indebolimento sia avvenuto. L'altezza di tali edificii deve essere ridotta a quella stabilita agli articoli 2 e 3 a meno che le loro condizioni statistiche consentano un'altezza maggiore a giudizio dell'ufficio del genio civile.

Art. 33.

Per le riparazioni degli edificii di carattere nazionale, in ispecie per valore artistico, storico ed archeologico, sarà stabilito, caso per caso, il partito da seguire pel loro consolidamento con riguardo alle disposizioni del precedente art. 3.

Art. 34.

Sono vietate le riparazioni degli edificii le cui fondazioni siano lesionate o insufficienti, se esse non siano previamente ridotte alle condizioni stabilite all'art. 5.

Art. 35.

Gli edificii lesionati e non costruiti con sistema intelaiato o baraccato, elevantisi oltre il piano terreno, previamente ridotti se le loro condizioni statiche lo richiedano a norma del

precedente art. 32, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di legno, di ferro o di cemento armato, correnti dalle fondazioni alla sommità dell'edificio e rilegati fra di loro da cinture al piano della risega di fondazione ed a quelli del solaio e della gronda, in modo da formare una ingabbiatura esterna. I detti collegamenti debbono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edificio ed a distanza non maggiore di m. 5 l'uno dall'altro.

Art. 36.

le murature comunque lesionate che presentano strapiombo o si manifestano eseguite coi sistemi esclusi dall'art. 6, nonchè quelle in cui si nota fissuramento diffuso debbono essere demolite.

Quelle semplicemente lesionate che non presentino i caratteri anzidetti, oltre a quanto è prescritto all'art. 35, debbono venire riparata, riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta, fino ad immorsarsi con profondi attacchi, con la parte sana.

È vietato l'impiego di archi di muratura per puntellamento o collegamento di muri.

Art. 37.

Gli edifici di cemento armato che presentino lesioni tali nelle membrature delle ossature resistenti da renderli inutilizzabili, debbono essere demoliti e rifatti per tutta la parte alla quale si estende la funzione portante della membratura danneggiata.

Quelle intelaiate di altri sistemi, o semplicemente baraccate, che si trovino nello stesso caso, possono essere riparate, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati, purchè si provveda ad un collegamento ben rigido con la rimanente armatura o intelaiatura.

Art. 38.

Nel caso di edifici non interamente caduti od abbattuti, alle parti da ripararsi vengono applicate le norme del presente titolo, meno per la parte da ricostruirsi, la cui altezza deve essere uguale a quella permessa, a norma del precedente art. 28.

TITOLO IV.

Norme igieniche

Art. 39.

Nelle costruzioni, ricostruzioni, o possibilmente nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 1 agosto 1907, n. 636 (t. u.).

L'altezza netta dei piani non sarà mai inferiore a m. 2,75.

Art. 40.

Nella costruzione degli edifici scolastici dovranno osservarsi oltre le prescrizioni del presente regolamento, anche le norme tecniche ed igieniche approvate con R. decreto 11 gennaio 1912, n. 12.

TITOLO V.

Sanzioni, azioni, procedimenti

Art. 41.

Chiunque intende procedere a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente al sindaco ed all'ufficio del genio civile competente almeno 20 giorni avanti l'inizio dei lavori, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza dei direttori, appaltatori e assuntori dell'opera, la ubicazione, l'indole di questa, l'altezza e il sistema costruttivo che si vuole adottare. Non si potranno iniziare i lavori senza l'autorizzazione scritta dell'ufficio del genio civile competente e del sindaco, quest'ultima per quanto riguarda unicamente l'osservanza dei regolamenti locali.

Art. 42.

Qualsiasi inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme è punita con l'ammenda da £. 20 a £. 2000. Della trasgressione è responsabile il proprietario, o chi in sua vece, che abbia ordinato i lavori salvo che venga dimostrato ne sia imputabile il direttore od assuntore di lavori, nel qual caso, oltre all'ammenda potrà a questi ultimi essere inflitta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

Art. 43.

Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare, quando sia ciò necessario, le convenienti constatazioni tecniche, per mezzo dell'ufficio del genio civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto. Il genio civile, sia d'ufficio, che su richiesta del pretore procederà quando sia necessario all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale che rilevi particolareggiatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge.

Il verbale, sottoscritto dall'ufficiale che ha accertato la contravvenzione e dal trasgressore o in mancanza da due testimoni, e vistato dall'ingegnere capo del genio civile, sarà trasmesso al pretore, con rapporto contenente la proposta delle necessarie modificazioni o demolizioni od al prefetto quando si verificheranno le condizioni dell'art. 53.

Art. 44.

Sul verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, il pretore emette immediatamente decreto motivato, col quale:

- a) pronuncia condanna alla pena dovuta, nonché alle spese processuali e, ove occorra, ai danni;
- b) ordina le necessarie modificazioni demolizioni o assegnando all'uopo un breve termine;
- c) commina, pel caso che decorresse inutilmente il termine assegnato, la demolizione d'ufficio, e questa anche per le opere non tempestivamente modificate;
- d) avverte il contravventore che l'efficacia esecutiva del decreto è subordinata alle condizioni di cui all'articolo seguente.

Art. 45.

Il decreto è, per cura del cancelliere, notificato senza ritardo all'interessato.

Se entro 10 giorni dalla notificazione questi non faccia istanza perchè sia fissato il dibattimento e, fatta l'istanza, non comparisca all'udienza designata, nè giustifichi un legittimo impedimento, il decreto acquista forza di giudicato ed il pretore ne ordina la esecuzione.

Se nel termine stabilito, l'interessato faccia istanza perchè sia fissato il dibattimento e all'udienza designata comparisca, il decreto si considera come non avvenuto; nel caso che la sentenza sia di condanna, essa infligge una pena non inferiore al doppio di quella precedentemente pronunziata e contiene il termine per la modificazione o la demolizione delle opere abusive.

Art. 46.

Dal momento della notifica e sino al provvedimento definitivo l'intimato è tenuto a sospendere i lavori e, se contravvenga a tale obbligo, è punito ai sensi dell'art. 42.

Art. 47.

Quando ai fini del dibattimento siano necessari ulteriori o migliori accertamenti tecnici, il pretore ad istanza dell'imputato o di ufficio nominerà uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello stato o di altre pubbliche amministrazioni.

Art. 48.

I provvedimenti di cui alle lettere b e c dell'art. 44 sono da emettere, sia nei decreti, che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario o a chi abbia ordinato i lavori giusta l'art. 42, il quale dopo aver proceduto a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni abbia domandato ed ottenuto dal genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme.

Art. 49.

una copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione o sentenza, che vengano emessi in virtù delle precedenti disposizioni dovrà, entro 5 giorni dalla sua data, essere notificata per cura

del cancelliere al competente ufficio del genio civile.

Il termine per produrre appello nell'interesse dell'amministrazione non decorre se no dal giorno della avvenuta notificazione.

Art. 50.

Se, divenuto esecutivo il decreto ed irrevocabile la sentenza, il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, esso è punito con ammenda di £. 10 per ogni giorno di ritardo.

L'ufficio del genio civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica, procederà a spese del contravventore alle demolizioni come alla lettera c dell'art. 44.

Nessuna azione è ammessa pel risarcimento dei danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole d'arte.

Art. 51.

Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili e il termine per l'appello è di giorni 15, ferme, per la decorrenza di questo, le distinzioni di cui all'art. 355 del codice di procedura penale, e salvo il disposto del precedente art. 49.

Art. 52.

Le norme che regolano la condanna condizionale non sono applicabili alle condanne pronunciate in applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 53.

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il prefetto può, per le modificazioni o demolizioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici.

In questo caso spetta esclusivamente al prefetto di promuovere l'azione penale.

Art. 54.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali del genio civile, gli ingegneri degli uffici tecnici provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali e, in genere, tutti gli agenti giurati al servizio dello stato, delle provincie o dei comuni, sono incaricati di vigilare per l'esecuzione delle disposizioni contenute nelle presenti norme e di accertare secondo la propria competenza e di denunciare le contravvenzioni.

I sudditi funzionari quando debbono accedere per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati debbono compatibilmente con gli stessi incarichi accertare se le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni procedono in conformità delle presenti norme.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie

Art. 55.

Per i lavori di costruzione, ricostruzione e riparazione degli edifici che si trovano in corso di esecuzione alla data della pubblicazione delle presenti norme, devono applicarsi le disposizioni dei titoli precedenti, per quanto siano compatibili con lo stato avanzato delle costruzioni.

Spetta al Prefetto su proposta dell'ufficio del genio civile di ordinare caso per caso le modifiche o varianti che devono essere apportate alle opere in corso.

Contro il provvedimento del prefetto non è ammesso alcun ricorso, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 56.

I sostegni per condutture elettriche aeree di qualsiasi specie, che alla data della pubblicazione delle presenti norme, si trovano fissati ai muri degli edifici, debbono essere rimossi e ricollocati indipendenti dai muri stessi ai sensi del precedente art. 22, salvo quando sia riconosciuta dal prefetto, sentito l'ufficio del genio civile, innocua la loro conservazione.

Per la rimozione verrà dal prefetto, sentito il competente ufficio del genio civile, assegnato, a chi di ragione, un termine, dopo il quale l'inosservanza verrà considerata come una contravvenzione e si procederà contro il trasgressore a termine delle sanzioni di cui al precedente titolo v.

Art. 57.

Fino a quando rimarranno in funzione i RR. commissari istituiti xxx i circondari di Avezzano e di Sora, spetteranno ad essi le attribuzioni conferite ai prefetti dalle presenti norme.

Visto, d'ordine di sua Maestà (come da R. decreto in data 29 aprile 1915):

il presidente del Consiglio dei ministri ministro dell'interno Salandra.

il ministro dei Lavori pubblici Ciuffelli.

il ministro per la Grazia e Giustizia e per i Culti Orlando.

1 Oggi località dell'Aquila

2 Oggi località dell'Aquila

3 Oggi Borgorose

4 Oggi località dell'Aquila

5 diventa Vazia oggi località di Rieti

6 Oggi località dell'Aquila

7 Oggi Corfinio

8 Oggi località dell'Aquila

9 Oggi località dell'Aquila

10 Oggi località dell'Aquila

11 Oggi assieme a San Vincenzo al Volturno costituiscono il Comune di Castel San Vincenzo

- 12 Oggi assieme a Castellone al Volturno costituiscono il Comune di Castel San Vincenzo
- 13 Oggi Broccostella
- 14 Oggi Mignano Montelungo
- 15 Oggi Vallemaio
- 16 Oggi località di Bolognano
- 17 Oggi Casperia
- 18 Oggi Turania